

COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il sei febbraio duemiladue

In Bitonto nel mio studio alla via Crocifisso n.35

Innanzi di me Dottor CATERINA MARDESIC Notaio in Bitonto iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari

SONO PRESENTI

LABIANCA MICHELE, docente, nato a Bitonto il 03 gennaio 1948 residente a Bitonto via Domenico Cimarosa n.23 (c.f.LBN MHL 48A03 A893V)

DE PALMA MARIO CARMELO, impiegato, nato a Bitonto il 30 luglio 1953 residente in Bitonto 1° Traversa Sulmone Calia n.18 (c.f. DPL MCR 53L30 A893P)

COLAMOREA VINCENZO, impiegato, nato a Bitonto il 22 marzo 1960 residente in Bitonto via Moschetta n.7 (c.f. CLM VCN 60C22 A893F)

DESANTIS GIUSEPPE, impiegato, nato a Bitonto il 28 ottobre 1954 residente in Bitonto via Raffaele Tauro n.51 (c.f. DSN GPP 54R28 A893U)

DESANTIS VITO VITTORIO, studente nato a Bari il 09 settembre 1982 residente in Bitonto via Raffaele Tauro n.51 (c.f. DSN VVT 82P09 A662K)

DEGENNARO PASQUALE, studente, nato in Foggia il 7 agosto 1983 residente in Bitonto alla via Luigi Castellucci n.35 (c.f.DGN PQL 83M07 D643V)

COLASUONNO NICOLA, studente nato a Bitonto il 9 giugno 1982 residente in Bitonto al vico XIV marzo 1948 n.11 (c.f.CLS NCL 82H09 A893V)

COLASUONNO DAVIDE in attesa di occupazione nato in Terlizzi il 22 giugno 1981 residente in Bitonto alla via D.Ricapito n.65 (c.f.CLS DVD 81H22 L109Q)

QUARTO ANNA studentessa, nata a Bitonto il 22 aprile 1982 residente in Bitonto via Domenico Damascelli n.88 (c.f. QRT NNA 82D62 A8930)

ABBADESSA FRANCESCO, volontario nell'esercito, nato in Carbonara di Bari il 5 gennaio 1982 residente in Bitonto via G. Leongito n.2 (c.f.BBD FNC 82A05 B737E)

DE GENNARO ANNA, studentessa nata a Bitonto il 06 aprile 1982 residente in BITONTO via Re Manfredi n.31 (c.f.DGN NNA 82D46 A893S)

Detti comparenti cittadini italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunziano d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo atto, con il quale convergono e stipulano quanto segue:

1°) Viene costituita tra i predetti comparenti un'Associazione denominata:

"DAVIDE DELLE CESE"

con sede in Bitonto al Corso Vittorio Emanuele n.14

2°) L'associazione di amanti della musica e dello spettacolo



REGISTRATO

IN BARI 2

il 25-2-2002

AL N. 1



lo, è un organismo di categoria autonomo ed apolitico che, senza scopo di lucro si propone di:

- A) guadagnare alla musica antica e nuova i più larghi strati della popolazione attraverso concerti, conferenze, audizioni, dibattiti e con qualsivoglia manifestazione tendente alla diffusione dell'arte musicale;
- B) promuovere seminari di studio, istituire e gestire corsi di formazione professionale, di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, per migliorare la professionalità di quanti svolgono attività nel mondo della musica, nonché per favorire l'inserimento dei giovani in tale modo;
- C) promuovere lo sviluppo culturale dei giovani, migliorare l'uso sociale del tempo libero, avviando i giovani verso la cultura della musica, dello spettacolo e dell'arte;
- D) promuovere ed espletare attività radiofonica, televisiva, teatrale, cinematografica e similare;
- E) ricercare la collaborazione ed il riconoscimento di associazioni ed organismi nazionali ed internazionali che possano favorire l'attuazione degli scopi sociali;
- F) compiere ogni altra attività ritenuta utile o necessaria al conseguimento degli scopi.

3°) La durata della società è a tempo indeterminato.

4°) Gli organi dell'associazione sono:

- A) l'assemblea degli associati;
- B) il consiglio direttivo;
- C) il presidente;

Per il primo triennio il Consiglio Direttivo è costituito da tutti i soci fondatori.

I costituiti eleggono presidente Labianca Michele, Vice Presidente De Palma Mario Carmelo, Segretario De Santis Giuseppe, Tesoriere Colamorea Vincenzo.

Tutti gli eletti accettano le cariche loro attribuite con i poteri fissati nello statuto.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta anche la rappresentanza dell'Associazione.

5°) La quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 16,00 (sedici virgola zero zero).

6°) L'Associazione è retta dallo Statuto che, approvato e firmato dai componenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", formando parte integrante e sostanziale.

7°) Le spese del presente atto conseguenti e dipendenti sono a carico dell'associazione.

Richiesto ho formato il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a penna in pagine cinque di fogli e con l'allegato, viene da me letto ai componenti che lo approvano.

Firmato: MICHELE LABIANCA, DE PALMA MARIO CARMELO, VINCENZO COLAMOREA, GIUSEPPE DESANTIS, VITO VITTORIO DESANTIS, PASQUALE DEGENNARO, NICOLA COLASUONNO, DAVIDE COLASUONNO, ANNA

QUARTO, FRANCESCO ABBADESSA, DE GENNARO ANNA, CATERINA MAR-
DESIC NOTAIO CON L'IMPRONTA DEL SIGILLO





STATUTO
dell' ASSOCIAZIONE "DAVIDE DELLE CESE"

TITOLO I
(DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA)

Art. 1) E' costituita un'associazione senza scopo di lucro, denominata

"DAVIDE DELLE CESE".

Art.2) L'associazione ha sede in Bitonto al Corso Vittorio Emanuele n.14 e potrà istituire altrove, ed anche all'estero, uffici e rappresentanze.

Art.3) L'associazione, di amanti della musica e dello spettacolo, è un organismo di categoria autonomo ed apolitico che, senza scopo di lucro si propone di:

A) guadagnare alla musica antica e nuova i più larghi strati della popolazione attraverso concerti, conferenze, audizioni, dibattiti e con qualsivoglia manifestazione tendente alla diffusione dell'arte musicale;

B) promuovere seminari di studio, istituire e gestire corsi di formazione professionale, di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, per migliorare la professionalità di quanti svolgono attività nel mondo della musica, nonché per favorire l'inserimento dei giovani in tale modo;

C) promuovere lo sviluppo culturale dei giovani, migliorare l'uso sociale del tempo libero, avviando i giovani verso la cultura della musica, dello spettacolo e dell'arte;

D) promuovere ed espletare attività radiofonica, televisiva, teatrale, cinematografica e similare;

E) ricercare la collaborazione ed il riconoscimento di associazioni ed organismi nazionali ed internazionali che possano favorire l'attuazione degli scopi sociali;

F) compiere ogni altra attività ritenuta utile o necessaria al conseguimento degli scopi indicati nel presente statuto.

Art.4) La durata dell'associazione è a tempo indeterminato

TITOLO II
(ASSOCIATI)

Art.5) L'associazione è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari. Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi con tale qualifica.

La richiesta di ammissione come socio deve essere fatta con domanda scritta al Consiglio Direttivo e deve contenere oltre ai dati anagrafici del richiedente, nonché una dichiarazione di attenersi allo statuto dell'associazione ed ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'ammissione avviene su delibera del consiglio direttivo.

L'associato con l'ammissione acquista i diritti ed è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

Art.6) La qualità di associato cessa per causa di morte, recesso ed esclusione.

Il recesso avviene su domanda da notificare al consiglio direttivo, il quale deve deliberare in merito.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo:

- A) per mancato pagamento della quota annuale o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso l'associazione;
- B) per l'inosservanza grave delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

Al socio decaduto non spetta nulla del patrimonio dell'associazione.

- C) per mancata osservanza dei propri compiti istituzionali all'interno dell'associazione.

TITOLO III

(PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI)

Art.7) Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote versate dai soci fondatori all'atto della costituzione.

Art.8) Le entrate dell'associazione che formano il fondo di gestione sono costituite:

- A) Dalle quote di ammissione versate, una tantum, dai soci ammessi;
- B) Dalle quote annuali deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale;
- C) Dai contributi dello Stato ed altri enti;
- D) Da donazioni ed elargizioni da chiunque effettuate;

Art.9) L'esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo alla fine di ogni esercizio finanziario verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

TITOLO IV

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Art. 10) Gli organi dell'associazione sono:

- A) l'assemblea degli associati;
- B) il consiglio direttivo;
- C) il presidente;

Art. 11) L'assemblea degli associati è formata da tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote. Si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta all'anno. Il presidente deve convocare l'assemblea quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti il consiglio direttivo.

La convocazione è fatta a mezzo lettera - raccomandata o mediante avviso consegnato a mano, da recapitare a ciascun socio almeno 15 giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e





l'ora della adunanza, in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

La seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno fissato per la prima.

Per la validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza, anche per delega semplice, della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, la costituzione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Per deliberare validamente è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.

Ogni socio ha diritto ad un voto ed è data facoltà di farsi rappresentare, per delega semplice scritta, da altro socio; ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua indisponibilità dal socio designato dagli intervenuti.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente dell'assemblea.

Sono di competenza dell'assemblea:

A) l'elezione del consiglio direttivo e delle altre cariche sociali.

L'elezione dei componenti avverrà a scrutinio segreto e sono eleggibili tutti i soci in regola con il tesseramento.

B) le deliberazioni sulle modifiche statutarie, sull'indirizzo generale dell'associazione, sulle questioni che siano ad essa sottoposte dal consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci;

C) le deliberazioni in merito al bilancio preventivo ed al rendiconto annuale;

D) lo scioglimento dell'associazione;

E) le deliberazioni su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dallo statuto e dalle leggi vigenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre, comunque la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e le devoluzioni del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Dei lavori dell'assemblea sarà redatto, a cura del segretario dell'assemblea stessa, apposito verbale da trascriversi nel libro dei verbali dell'assemblea da firmarsi almeno dal segretario e dal presidente.

Art. 12) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da sette membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Per il primo triennio vengono nominati membri del consiglio direttivo i soci fondatori. Il consiglio direttivo elegge tra i propri membri il presidente, il segretario ed il tesoriere.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza ef-

fettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Il consiglio direttivo svolge tutti i compiti inerenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, predispone i piani di attività dell'associazione da sottoporre all'esame dell'assemblea, redige i bilanci preventivi ed i rendiconti.

Fissa le quote associative di ogni tipo, approva i programmi delle singole iniziative ed esamina le eventuali proposte per l'ammissione di nuovi soci ordinari o onorari.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, almeno ogni tre mesi, quando il presidente stesso lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza o mediante avviso consegnato a mano nello stesso termine.

Le adunanze del consiglio sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che lo scrutinio segreto sia richiesto anche da un solo consigliere.

Per le convocazioni d'urgenza il presidente può convocare il consiglio direttivo con ventiquattrore di preavviso, servendosi di qualsiasi mezzo.

Le delibere del consiglio direttivo, prese in convocazione d'urgenza, devono essere ratificate nella prima riunione dello stesso consiglio convocato in modo ordinario.

Delle riunioni del consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dai presenti.

Art. 13) Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e presiede l'assemblea dei soci.

Dispone per tutto quanto deliberato dagli organi collegiali, per quanto previsto dalla legge o per quanto venga dallo statuto demandato alla sua funzione.

In caso di assenza del presidente le funzioni vengono delegate al tesoriere.

Art. 14) Il tesoriere attende alla preparazione dei singoli programmi dell'attività sociale e cura la gestione dei fondi dell'associazione.

E' tenuto alla cura dei registri contabili e firma il bilancio preventivo nonché il rendiconto finale per presa responsabilità.

In occasione delle riunioni del consiglio direttivo aggiorna i componenti sulle attività e passività.

Provvede ad aggiornare i pagamenti delle quote dei singoli soci in apposito registro.

Coadiuvare il presidente per tutto quanto richiesto per il buon esito della vita e dell'attività dell'associazione.

Art. 15) Lo scioglimento dell'associazione è stabilito dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più

liquidatori e delibera, altresì, in merito alla devoluzione del patrimonio che non potrà essere assegnato ai soci ma solo destinato ad opere assistenziali.

Art. 16) Tutto quant'altro non espressamente previsto nel presente statuto viene regolato dalle disposizioni di leggi vigenti.



Salvo fine Carlo

Vincenzo Colaninno

Giuseppe De Santis

Vito Vittorio Desantis

Paquale Spemaro

Nicola Colaninno

Davide Colaninno

Luca Quarta

Francesco Spemaro

Dr. Genaro Anna

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Certifico io sottoscritto Dottor Caterina Mardesic, Notaio in Bitonto,
iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, che questa copia
fotostatica é conforme all'originale e la rilascio in n. 8

pagine per uso consuetudine

Bitonto, 11-3-2002

Caterina Mardesic



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DAVIDE DELLE CESE",



Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione Con atto del 06/02/2002 è stata costituita l'associazione denominata ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DAVIDE DELLE CESE, di seguito più brevemente citata come "Associazione". Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall'acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore". L'Associazione ha sede legale nel Comune di BITONTO alla via Raffaele Tauro n. 47. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali (variare e/o integrare sulla base delle finalità scelte dall'assemblea dei soci):

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale (oppure di una Corale, oppure altro ...) proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità; · promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere psico-fisico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrazione Bari II

n. 3026

serie

3/E

05 MAG. 2021

ESENTE

L'Incaricato (*)
Giuseppe FACCIONE

(*) Firma su delega del Presidente Provinciale
Valentina SALICR

- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica (corale o altro) nell'ambito di festività civili e religiose;
- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni pagina 1 di 8 e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali, majorettes e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web communication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali, majorettes e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
- realizzare una biblioteca, un centro culturale, polivalente studio e ricerca, realizzare banche dati nel settore, nonché un museo delle attività bandistiche (corali);
- realizzare un'agenzia di informazione con centro studi specializzato e centro raccolta dati riguardanti i settori musicali, turistico ed artistico nonché sulla normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
- realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio; · stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi,

cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi simili nazionali ed internazionali;

· rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea, come previsto dall'art. 25 del presente statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Attività di interesse generale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (requisito fondamentale)

lettera j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 5 - Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statuari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.10 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 25 del presente statuto.

Art.11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

Art.12 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa. Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera

di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte; · esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 13 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi
- b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c) ad approvare i bilanci.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art.14 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea Ordinaria:

- Elegge il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;

- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.

Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 5.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- approva i programmi di attività; • assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.
- nomina il Direttore Artistico della Banda Musicale (del Coro) e gli eventuali altri maestri e collaboratori;

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 18 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predispose per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 19 -- Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 18 e 19 del presente statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni o decadenza;

il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige la Banda Musicale (o il Coro) e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - L'Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 22 Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 23 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 24 Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 25 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.Lgs. 117/2017 e

successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 17 del presente statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

